SO.LO.RI. S.p.A.

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI DAL QUALE EVENTUALMENTE ATTINGERE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Punto 1 - OGGETTO

1.1 La Società locale di Riscossione S.p.A. di Verona (in sigla Solori) intende formare un elenco di avvocati (d'ora in poi Elenco) liberi professionisti e/o studi legali (di seguito avvocati), dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza giudiziale dinanzi a tutte le autorità giudiziarie, e alter attività stragiudiziali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione, iscrizione, gestione, utilizzo e rinnovo dell'Elenco, quale strumento organizzativo volto ad assicurare pubblicità, confronto tra professionalità pertinenti, trasparenza delle scelte e rotazione degli incarichi, nel rispetto dei principi applicabili ai contratti esclusi ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 56, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 36/2023. La rotazione è perseguita secondo criteri ragionevoli e documentati, tenendo conto della materia, delle competenze professionali, della continuità difensiva e delle caratteristiche del singolo contenzioso, senza applicazione automatica dell'art. 49 del medesimo decreto agli incarichi esclusi.

1.2 L'elenco è suddiviso in distinte sezioni, in base alla materia:

a. Diritto tributario;

b. Diritto Amministrativo;

c. Diritto del Lavoro;

d. Diritto della Previdenza sociale;

e. Diritto dell'ambiente;

f. Diritto Civile;

g. Diritto Penale;

h. Patrocinanti presso le Magistrature Superiori nelle materie innanzi indicate.

1.3 L'iscrizione nell'elenco è subordinata al rispetto delle indicazioni contenute nel presente Regolamento per la istituzione e gestione dell'Elenco avvocati - pubblicato sul sito di Solori – www.solori.it nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link: https://solori.it/societa-trasparente/consulenti-e-collaboratori/

1.4 Il presente Regolamento non realizza alcuna procedura selettiva/concorsuale né comporta alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di assistenza e patrocinio legale.

1.5 L'iscrizione all'elenco dura 2 (due) anni a partire dalla data di pubblicazione del medesimo elenco sul portale di Solori, ovvero fino al termine di una nuova procedura di avviso idonea al rinnovo dello stesso.

La durata ordinaria di ciascun Elenco è fissata in 24 mesi dalla data della sua pubblicazione. Alla scadenza, l'iscrizione cessa senza necessità di provvedimenti individuali; l'eventuale rinnovo dell'Elenco avviene mediante nuovo avviso e nuova valutazione delle domande. Nessun professionista acquisisce un diritto alla permanenza o al rinnovo automatico della precedente iscrizione.

Punto 2 - REQUISITI RICHIESTI

2.1 Possono presentare la manifestazione di interesse gli avvocati del libero foro, studi legali, in possesso dei seguenti requisiti:

• Per gli avvocati che esercitano la professione essere cittadino italiano o di uno degli Stati membro dell'Unione Europea. Tale requisito è chiesto per le persone fisiche che lo studio legale intende iscrivere nell'elenco per codesta attività;

• godere dei diritti civili e politici;

• essere iscritti all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 5 anni;

• svolgere la libera professione di avvocato da almeno 5 anni, con particolare riferimento alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritti;

• essere patrocinante in Cassazione e Consiglio di Stato, ove necessario per il patrocinio legale dinanzi alle Magistrature superiori. Il presente requisito vale esclusivamente per i partecipanti interessati all'ambito dedicato ai Patrocinanti presso le Magistrature Superiori;

• non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine degli avvocati in relazione all'esercizio dell'attività professionale;

• non aver a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

• di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo 1 del Titolo II del Libro II del Codice Penale, e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

• non avere contenzioso in corso e non averlo avuto nei precedenti 5 anni, per attività sia giudiziale che stragiudiziale, con Solori, sia a titolo personale che nella qualità di avvocato difensore della controparte;

- non avere rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con gli Organi Amministrativi e di Controllo di Solori, oltreché con i soggetti a diretta collaborazione degli stessi, e i dipendenti della Società;
- possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro;

Le cause ostative devono essere valutate nel rispetto della normativa vigente, del principio di proporzionalità e delle garanzie previste dall'ordinamento; la sussistenza di eventuali conflitti di interesse va verificata con riguardo al concreto incarico. La verifica dei requisiti professionali e della disciplina applicabile avviene anche in occasione di ogni nuova procedura di costituzione dell'Elenco.

2.2 Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.

2.3 Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione secondo l'elenco di cui al punto 1.2 di cui sopra, cura di indicare l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.

Punto 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Il candidato potrà presentare domanda secondo quanto indicato nell'Avviso pubblico sul sito internet di Solori - www.solori.it nella sezione AVVISI;

3.2 La domanda di iscrizione all'Elenco dovrà essere presentata secondo le puntuali indicazioni definite nel relativo avviso pubblicato sul portale della società. L'iscrizione all'Elenco ha durata biennale e, decorso tale periodo, cessa di efficacia. Per l'iscrizione all'Elenco successivo occorre presentare una nuova manifestazione di interesse secondo il nuovo avviso, senza possibilità di rinnovo tacito o conferma automatica.

Per poter presentare la domanda di iscrizione all'Elenco, il candidato dovrà inviare una pec all'indirizzo solori@legalmail.it con allegato il CV del professionista (o dei professionisti facenti parte dello studio associato) e una dichiarazione da rendere nel rispetto dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il possesso dei requisiti sopra indicati al punto 2 del presente atto.

3.3 Nel modello dichiarativo, inoltre, l'avvocato è tenuto a fornire la sezione per la quale o le quali intende candidarsi.

3.4 Nel caso di studio in forma associata, occorre allegare una relazione descrittiva dell'articolazione dello studio e le attività di cui prevalentemente si occupano e i professionisti che ne fanno parte.

3.5 La partecipazione al presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni in esso riportate.

3.6 A pena di cancellazione dall'Elenco, l'interessato è tenuto ad informare Solori tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute in relazione a quanto dichiarato. Solori si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, al fine di controllare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni rese dall'interessato. Nel caso in cui Solori rilevi una difformità rispetto a quanto dichiarato provvederà all'immediata cancellazione del soggetto dall'Elenco.

Punto 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

4.1 Solori conferirà l'incarico di patrocinio legale scegliendo il professionista tra quelli iscritti nell'Elenco, riservandosi la facoltà di procedere a conferimenti di incarichi anche a professionisti non iscritti nello stesso Elenco nei casi in cui l'eccezionalità, la complessità del contenzioso, l'urgenza, la consequenzialità rispetto a contenziosi pendenti o precedenti, nonché ulteriori motivi di opportunità, rendano necessarie opportune scelte diverse.

Gli incarichi riconducibili all'art. 56, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 36/2023 rientrano tra i contratti esclusi dall'applicazione delle disposizioni ordinarie del Codice, ferma l'osservanza dei principi applicabili di cui all'art. 13, comma 2, e dei principi generali dell'azione amministrativa. La selezione del professionista è motivata con riferimento all'oggetto e alla complessità dell'affare, alla specializzazione ed esperienza pertinente, alla disponibilità, al compenso congruo e all'eventuale esigenza di continuità difensiva. La Società promuove la rotazione degli incarichi tra professionisti idonei, evitando concentrazioni ingiustificate, senza pregiudicare la qualità della difesa; eventuali deroghe, anche in favore di professionisti non iscritti, sono motivate e tracciate.

4.2 Per la prestazione professionale saranno applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenendo conto delle disposizioni applicabili in materia di equo compenso, anche ai sensi della L. 49/2023. Il compenso, determinato in modo congruo rispetto all'attività richiesta, sarà liquidato dietro presentazione di fattura con indicazione dell'attività svolta, secondo le modalità precisate nell'atto di conferimento. Restano ferme le condizioni eventualmente pattuite per le spese di domiciliazione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

4.3 Ai fini del conferimento dell'incarico, l'avvocato dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale attesti:

• l'inesistenza di situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi in ordine all'incarico da conferire;

• di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro Solori per tutta la durata del rapporto professionale instaurato e per i successivi cinque anni, pena la revoca degli incarichi già assegnati;

4.4 Resta fermo che l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Solori né l'attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

4.5 Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito di regola per singolo grado di giudizio; l'affidamento per un grado successivo è oggetto di autonoma valutazione e motivazione, anche in funzione della continuità difensiva e della congruità del compenso, senza rinnovo automatico.

4.6 Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con la Direzione Generale, cui verranno trasmessi gli atti predisposti ed a cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.

4.7 Il legale incaricato svolge ciascuna prestazione affidata fino al termine del grado di giudizio prefissato per ciascuna vertenza, perseguendo la ragione della Società committente e/o dei Comuni Soci nel rispetto dell'economicità della spesa e/o dell'esigibilità del credito.

4.8 L'incarico di patrocinio legale è formalizzato mediante specifico atto o disciplinare sottoscritto dalle parti, nel quale sono individuati oggetto, fase o grado del giudizio, compenso e obblighi del professionista. L'eventuale utilizzo di un accordo quadro è consentito soltanto quando coerente

con la natura e la disciplina del servizio effettivamente affidato, previo corretto inquadramento giuridico.

Punto 5 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

5.1 Solori procederà d'ufficio alla cancellazione dei professionisti dall'elenco, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a. venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 2;

b. rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;

c. esecuzione negligente degli incarichi conferiti;

d. responsabilità per gravi inadempienze;

e. accettazione di incarichi da terzi, pubblici e/o privati contro Solori per tutta la durata del rapporto professionale instaurato e per i successivi cinque anni;

f. dichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione di interesse, accertate da Solori in fase successiva al conferimento dell'incarico.

La cancellazione è disposta con provvedimento motivato, previa comunicazione all'interessato e concessione di un termine per eventuali osservazioni, salvi i casi di urgenza e le diverse disposizioni inderogabili; resta distinta dalla cessazione automatica dell'efficacia dell'iscrizione alla scadenza biennale dell'Elenco.

Punto 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 I dati personali dei professionisti sono trattati da So.Lo.Ri., in qualità di titolare del trattamento, per la gestione dell'Elenco, la valutazione delle manifestazioni di interesse e l'eventuale conferimento ed esecuzione degli incarichi, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato. L'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR individua le basi giuridiche applicabili, i termini di conservazione e i diritti degli interessati; il trattamento necessario alla procedura non è subordinato a un consenso genericamente obbligatorio.

Punto 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 Il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale di Solori nelle sezioni AVVISI e SOCIETÀ TRASPARENTE, secondo l'organizzazione vigente del sito e gli obblighi di pubblicazione applicabili.

7.2 È possibile richiedere informazioni al seguente indirizzo solori@legalmail.it

7.3 Il responsabile della procedura di formazione e gestione dell'Elenco è individuato dalla Società mediante apposito atto organizzativo, nel rispetto delle competenze aziendali vigenti.

7.4 L'incarico è soggetto agli adempimenti di pubblicità, trasparenza e tracciabilità prescritti dalla disciplina applicabile, con particolare riguardo al D.Lgs. 33/2013, al D.Lgs. 36/2023 e alle disposizioni e indicazioni ANAC vigenti, incluso l'eventuale obbligo di acquisizione del CIG per i contratti esclusi.

Punto 8 - DURATA, SCADENZA E RINNOVO DELL'ELENCO

8.1 Il presente Regolamento disciplina stabilmente le modalità di iscrizione, formazione e gestione dell'Elenco e rimane efficace fino alla sua modifica, sostituzione o abrogazione da parte dell'organo competente. Distinta è la durata del singolo Elenco, fissata in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento che ne dispone la costituzione sul sito istituzionale della Società.

8.2 Alla scadenza dei 24 mesi, l'Elenco perde efficacia e le iscrizioni cessano automaticamente, senza conferire ai professionisti iscritti alcun diritto alla permanenza, alla conferma, alla proroga o all'inserimento nel successivo Elenco. Gli incarichi già validamente conferiti restano regolati dai rispettivi atti di affidamento.

8.3 La Società procede al rinnovo dell'Elenco mediante pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, che definisce modalità, termini, sezioni e requisiti di ammissione, anche aggiornati in relazione alle esigenze aziendali e alle modifiche normative e organizzative intervenute.

8.4 Chiunque intenda essere iscritto al nuovo Elenco, compresi i professionisti presenti nel precedente, deve presentare nei termini una nuova e autonoma manifestazione di interesse con dichiarazioni e documentazione aggiornate. È onere e interesse del singolo operatore valutare il possesso dei requisiti alla data del nuovo avviso e candidarsi per le sezioni corrispondenti alle proprie competenze. La mancata domanda impedisce l'iscrizione al nuovo Elenco.

8.5 Il rinnovo periodico è volto a garantire effettiva apertura del mercato professionale, aggiornamento dei requisiti e delle specializzazioni, pari opportunità di accesso, trasparenza e rotazione ragionevole degli affidamenti. Il rinnovo dell'Elenco non impone, di per sé, una rotazione meccanica né vieta l'affidamento al precedente incaricato quando una scelta diversa sia adeguatamente motivata in relazione all'interesse della Società e alle esigenze di difesa.

8.6 La Società avvia, di norma, la nuova procedura in tempo utile rispetto alla scadenza dell'Elenco. Eventuali misure transitorie, se necessarie per la continuità dell'azione difensiva, sono adottate con atto espresso e motivato, senza determinare il rinnovo automatico delle iscrizioni né la permanenza tacita nel nuovo Elenco.